

COMMISSIONE VII

DIFESA

34.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BATTINO-VITTORELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione:		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	336	Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare (2368)	341
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PRESIDENTE	341, 344
Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite (Approvato dal Senato) (2150)	336	BANDIERA, Relatore	341, 343
PRESIDENTE	336, 337	CAIATI	343, 344
D'ALESSIO	337	D'ALESSIO	342, 343
MORAZZONI, Relatore	336	MILANI ELISEO	342
PETRUCCI, Sottosegretario di Stato per la difesa	336, 337	PETRUCCI, Sottosegretario di Stato per la difesa	343
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		STEGAGNINI	342
Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (409)	338	Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	338, 339, 340, 341	Istituzione del Sacrario delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano (2023)	344
CAZORA, Relatore	339, 340	PRESIDENTE	344, 346
D'ALESSIO	341	CAIATI	345
PETRUCCI, Sottosegretario di Stato per la difesa	338, 339, 340		

	PAG
CAZORA	345
D'ALESSIO	345
PETRUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	345
STEGAGNINI, <i>Relatore</i>	345
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2239)	
PRESIDENTE	346, 347, 348, 349
CAIATI	348
D'ALESSIO, <i>Relatore</i>	347, 348, 349
PETRUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	346, 347, 348, 349
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	349

La seduta comincia alle 10,10.

ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, il deputato Maggioni è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite (Approvato dal Senato) (2150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite », già approvato

dal Senato nella seduta del 26 aprile 1978.

Come la Commissione ricorda, nella precedente seduta del 25 ottobre si era rinviata la votazione relativa all'articolo 2, per consentire al Comitato ristretto di approfondire l'esame delle modifiche ad esso proposte.

MORAZZONI, *Relatore*. In seguito all'ulteriore esame effettuato della materia, si è ritenuto di proporre un nuovo emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2, sul quale nella seduta di stamane la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento testé preannunciato, presentato dal relatore, onorevole Morazzoni, e dall'onorevole D'Alessio.

Il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione della rete di stazioni di cui al precedente articolo 1 la somma occorrente per fronteggiare le spese di gestione in relazione all'effettivo costo del sistema sarà stabilita con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria ».

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Morazzoni-D'Alessio, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo D'Alessio 2-bis che, come i colleghi ricordano, era stato accantonato nella precedente seduta.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prego l'onorevole D'Alessio di ritirare l'articolo aggiuntivo, assicurando che il Governo intende accettare l'ordine del giorno di analogo contenuto, di cui lo stesso onorevole D'Alessio ha preannunciato la presentazione nella precedente seduta.

D'ALESSIO. Accetto l'invito del Governo e ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'articolo 3 era già stato approvato nel corso della precedente seduta.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Garbi, D'Alessio, Tesi e Venegoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VII Commissione,

nell'approvare il disegno di legge n. 2150 riguardante una rete di rilevamento di dati meteorologici via satellite,

impegna il Governo,

in relazione alle proposte di modifica di cui al punto n. 5 dell'allegato B dell'accordo internazionale in materia di programmi spaziali, ratificato con legge 1° aprile 1975, n. 174 a comunicare alle Camere, anche ai fini di una valutazione dei costi effettivi di cui al secondo comma dell'articolo 2, le suddette proposte di modifica.

(0/2150/2/7)

Do lettura del testo di riferimento, cioè del punto 5) dell'allegato B all'accordo internazionale in materia di programmi spaziali: « Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo allegato possono essere rivedute con decisione unanime del Consiglio direttivo del programma. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo allegato possono essere rivedute dal Consiglio direttivo del programma a maggioranza dei due terzi ». Vi è quindi, nel primo caso l'impegno ad una revisione con voto unanime, nel secondo caso l'impegno ad una revisione con maggioranza dei due terzi.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta l'ordine del giorno. Allo scopo peraltro di eliminare ogni dubbio residuo — anche perché il ministro degli esteri ha scritto una nota nella quale esprime alcune preoccupazioni — suggerirei ai presentatori dell'ordine del giorno di accettare l'aggiunta, dopo le parole « le suddette proposte di modifica » della parola « approvate ».

D'ALESSIO. Accetto il suggerimento del Governo e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Garbi, D'Alessio, Tesi e Venegoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VII Commissione,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge-n. 2150 concernente la realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite;

considerata l'esigenza di istituire un servizio idrometeorologico a carattere nazionale nel quale ricondurre le attività connesse con il METEOSAT;

impegna il Governo

a nominare una commissione di esperti che abbiano svolto attività scientifico-tecnica ed organizzativa nei diversi settori dei servizi meteorologici ed idrologici esistenti ovvero in enti di ricerca operanti nel campo della fisica dell'atmosfera per lo studio delle strutture e delle modalità di attuazione di un servizio nazionale aperto alle esigenze del paese.

(0/2150/1/7)

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accetto anche questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo, in caso di approvazione del disegno di legge, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 90, secondo comma, del Regolamento, a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

PETRUCCI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Preannuncio che il Governo, dopo aver esaminate le proposte del Comitato ristretto relative agli articoli 5, 5-bis e 7-bis, ha predisposto propri emendamenti agli stessi articoli.

Il primo emendamento propone modifiche al quarto comma dell'articolo aggiuntivo 5-bis, tenuto conto del fatto che occorre precisare che il reparto per il coordinamento amministrativo tiene rapporti con la ragioneria centrale del Ministero della difesa nell'ambito delle proprie competenze e ciò sia perché quasi tutti gli organi dell'amministrazione hanno rapporti con la ragioneria centrale, sia perché, in particolare, i contatti con detto organo di controllo per i problemi di carattere generale vengono tenuti normalmente dalla direzione generale del bilancio.

Appare opportuno depennare la frase « di detto reparto si avvale il segretario generale della difesa per l'attività di coordinamento di sua competenza », in quanto tale competenza — per altro non prevista neppure dagli emendamenti presentati in Commissione — risulta, nella sua generica formulazione, comprensiva di tutta l'attività di coordinamento del segretario generale, che investe, come è noto, tutto il settore tecnico-amministrativo, sia per quanto riguarda i materiali, sia per quanto si riferisce al personale, il che non può essere

certamente devoluto al costituendo reparto, esistendo nell'ambito della segreteria della difesa altri uffici che coadiuvano il segretario generale nella sua azione di coordinamento. A ciò aggiungasi che il reparto che si vorrebbe costituire fa parte dell'ufficio del segretario generale; ne consegue che è improprio precisare che il segretario generale si avvale di un suo ufficio. La dizione « si avvale » è stata usata nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, allorché si è voluto indicare che il segretario generale si avvale degli uffici centrali che sono organi non dipendenti da lui, ma dal ministro, situazione che naturalmente non si verificherebbe nel caso in esame.

Per quanto riguarda le incompatibilità previste dall'articolo 7-bis, il Governo, sentito il parere degli uffici del Ministero della difesa, ritiene che l'attuale situazione di compatibilità debba ritenersi legittima, in considerazione del fatto che la Corte dei conti non ha mai sollevato contestazioni e che le competenze dei capi dei servizi di amministrazione sono del tutto distinte ed autonome rispetto a quelle proprie del direttore centrale, del direttore generale del Ministero della difesa e del capo dell'ufficio di coordinamento amministrativo, di cui l'articolo 7 del provvedimento in discussione prevede l'istituzione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Alle dipendenze di ciascuno dei sotto-notati comandi di regione militare dell'esercito è istituita una direzione di amministrazione, con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:

Comando regione militare nord-ovest, con sede a Torino;

Comando regione militare nord-est, con sede a Padova;

Comando regione militare tosco-emiliana, con sede a Firenze;

Comando regione militare centrale, con sede a Roma;

Comando regione militare meridionale, con sede a Napoli;

Comando regione militare della Sicilia, con sede a Palermo.

La direzione di amministrazione istituita presso il comando regione militare centrale ha competenza territoriale anche sugli enti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sardegna.

Alle dipendenze del comando generale dell'arma dei carabinieri è istituita apposita direzione di amministrazione, con sede in Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo comando generale.

L'onorevole D'Alessio ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 che tiene conto del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

ART. 1.

(Istituzione di direzioni di amministrazione nell'Esercito).

Alle dipendenze di ciascuno dei sotto-notati comandi è istituita una direzione di amministrazione:

1) comando generale dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma e competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo comando generale;

2) comando regione militare nord-ovest, con sede a Torino; comando regione militare nord-est, con sede a Padova; comando regione militare tosco-emiliana, con sede a Firenze; comando regione militare centrale, con sede a Roma; comando regione militare meridionale, con sede a Napoli; comando regione militare della Sicilia, con sede a Palermo, con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi.

La direzione di amministrazione istituita presso il comando regione militare centrale ha competenza territoriale anche su-

gli enti dislocati nella circoscrizione del comando militare della Sardegna.

CAZORA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Alle dipendenze del comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Alto Tirreno e di quello dello Jonio e del Canale d'Otranto sono istituite rispettivamente le direzioni di amministrazione di:

La Spezia, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno, di quello dell'Adriatico e del comando militare marittimo della Sardegna;

Taranto, con competenza per gli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, di quello del Basso Tirreno e del comando militare marittimo della Sicilia.

L'onorevole D'Alessio ha presentato il seguente emendamento: *Aggiungere, come titolo dell'articolo, il seguente: «Istituzione di direzioni di amministrazione della marina militare».*

CAZORA, *Relatore*. Sono favorevole a tale emendamento.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento D'Alessio del quale ho dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Alle dipendenze di ciascuno dei sotto-notati comandi di regione aerea è istituita una direzione di amministrazione con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:

Comando della I regione aerea, con sede a Milano;

Comando della II regione aerea, con sede a Roma;

Comando della III regione aerea, con sede a Bari.

L'onorevole D'Alessio ha presentato il seguente emendamento: *Aggiungere, come titolo dell'articolo, il seguente*: « Istituzione di direzioni di amministrazione nella aeronautica militare ».

CAZORA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento D'Alessio del quale ho dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Le direzioni di amministrazione assolvono i compiti seguenti:

assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso

la disponibilità dei fondi accreditati dalla Amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi;

svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa ad esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole forze armate;

esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche della ragioneria centrale presso il Ministero della difesa.

L'onorevole D'Alessio ha presentato il seguente emendamento: *Aggiungere, come titolo dell'articolo, il seguente*: « Compiti delle direzioni di amministrazione ».

CAZORA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento D'Alessio del quale ho dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

Alle dipendenze del capo dell'ufficio del segretario generale della difesa è istituita in Roma una direzione di amministrazione, con le attribuzioni e i compiti indicati nel precedente articolo 4, con competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo stato maggiore difesa e dall'ufficio del segretario generale della difesa, indicati con determinazione ministeriale.

Le funzioni spettanti ai comandi di cui agli articoli 1, 2 e 3 in ordine alla gestione degli enti loro sottoposti, ivi comprese quelle che le disposizioni legislative decentrano per limiti di somma o per materia, spettano al capo dell'ufficio del segretario generale della difesa in ordine alla gestione degli enti interforze di cui al comma precedente.

D'ALESSIO. Data la particolare caratteristica tecnico-amministrativa della materia ed essendo già stato nominato un Comitato ristretto, propongo di sottoporre al suo esame gli emendamenti che sono stati preannunciati dal Governo, affinché nella prossima seduta si possa pervenire alla conclusione dell'esame degli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta per consentire al Comitato ristretto, già nominato in precedenza, di esaminare gli emendamenti che il Governo ha preannunciato nella odierna seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare (2368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole agli identici emendamenti presentati all'articolo 5 dal relatore

Bandiera e dai deputati Stegagnini ed altri.

BANDIERA, *Relatore*. Signor presidente, riferendomi alla sua comunicazione, vorrei ricordare che questo disegno di legge, in discussione già da molto tempo, prevede che l'avanzamento avvenga con i quadri che saranno formati entro questo anno. Ma poiché l'iter del provvedimento ha subito un ritardo, bisognerebbe, per evitare di far slittare ancora di un anno l'approvazione dello stesso, modificare lo articolo 5 nel senso che l'avanzamento dovrebbe avvenire con i quadri dell'anno in corso. Si tratta di una modifica meramente formale e non sostanziale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

All'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica con l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ovvero diploma di laurea in farmacia con la relativa abilitazione all'esercizio della professione ovvero diploma di laurea in chimica o in chimica industriale con il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, per gli ufficiali chimici farmacisti. In relazione alle esigenze del ruolo, può essere indetto concorso per uno o più categorie di laureati di cui sopra in possesso di uno dei predetti diplomi di abilitazione. Nella seconda ipotesi i bandi di concorso indicano la ripartizione dei posti »;

il terzo comma è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è aggiunto il seguente comma:

« I tenenti in servizio permanente del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti) reclutati mediante concorso o provenienti dall'Accademia di sanità militare interforze, superato il corso applicativo, sono ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano:

dopo il compimento di due anni di permanenza nel grado qualora siano in possesso del diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ovvero del diploma di laurea in farmacia nonché del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale e rispettivi diplomi di abilitazione all'esercizio della professione;

nell'anno in cui entrano in possesso dei predetti titoli se l'acquisiscono successivamente al compimento dei due anni di grado;

dopo il compimento di quattro anni di permanenza nel grado se non entrano in possesso dei titoli anzidetti ».

D'ALESSIO. Desidero manifestare forti perplessità in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 2, in quanto, ove venissero approvate, esse introdurrebbero inaccettabili disparità a danno di quelle categorie di ufficiali che rimangono escluse dai benefici previsti in materia di avanzamento dall'articolo in discussione. Ciò risulta chiaro da un confronto con l'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, 1137, recante norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che prevede che i tenenti dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento, devono

aver compiuto almeno quattro anni di permanenza nel grado.

Non esistono a mio giudizio ragioni che giustifichino l'introduzione di un trattamento particolare in favore dei tenenti in servizio permanente del servizio sanitario del ruolo ufficiali chimici-farmacisti che, ove venisse approvato l'articolo 2, sarebbero ammessi a valutazione per l'avanzamento dopo aver compiuto solo due anni di permanenza nel grado. La creazione di tale situazione di discriminazione indurrebbe certamente altre categorie di ufficiali a chiedere nuovi provvedimenti particolari.

STEGAGNINI. Ritengo che le perplessità manifestate dall'onorevole D'Alessio non tengano conto del fatto che il servizio chimico-farmaceutico delle forze armate versa oggi in una situazione di grande difficoltà per l'impossibilità di colmare le gravissime carenze numeriche e qualitative esistenti in organico in mancanza di appropriati incentivi economici e giuridici che invogliano i farmacisti ad intraprendere la carriera militare.

Ritengo pertanto che l'approvazione dell'articolo 2, che estende ai farmacisti benefici già previsti in favore degli ufficiali medici, sia opportuna e non susciterebbe reazioni da parte di altre categorie di ufficiali.

È necessario anche tener conto del fatto che, ove le gravi carenze esistenti nel ruolo degli ufficiali chimici-farmacisti non venissero colmate, risulterebbe impossibile assicurare il funzionamento dello stabilimento chimico-farmaceutico militare.

MILANI ELISEO. Non capisco per quale ragione le forze armate debbano necessariamente disporre di uno stabilimento chimico-farmaceutico.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo in discussione, desidero rilevare come sia inopportuno adottare criteri che si basino sul presupposto che esistano specializzazioni che, in rapporto a quanto avviene in campo civile e privato, meritino di essere retribuite meglio di al-

tre. Secondo un tale criterio, ad esempio, poiché l'Alitalia deve assumere nuovi piloti per sostituire gli ottanta piloti collocati in pensione in questi giorni e poiché i piloti dell'aeronautica sono in grado di pilotare gli aerei dell'Alitalia, il trattamento dei piloti militari dovrebbe subire delle modifiche che lo rendano più vantaggioso di quello riservato ad altre categorie appartenenti alle forze armate.

L'approvazione di disposizioni come quelle in questione deve essere, a mio giudizio, pertanto evitata per non dar luogo ad un fenomeno di rivendicazionismo a catena destinato a creare situazioni ingovernabili.

BANDIERA, *Relatore*. Con questo provvedimento equipariamo i farmacisti ai medici i quali appartengono alla stessa direzione generale, hanno lo stesso profilo di carriera e che inoltre svolgono lo stesso lavoro.

CAIATI. Lo stesso lavoro ?

BANDIERA, *Relatore*. Intendevo dire che lavorano nello stesso ambiente.

D'ALESSIO. Secondo lei, quindi, uno che lavori in un magazzino di medicinali è equiparabile ad uno che lavora in un ospedale militare.

BANDIERA, *Relatore*. Questo provvedimento nasce, come ho già detto nello svolgimento della relazione, dalla creazione del nuovo corso di laurea in tecnica chimica e farmaceutica, che è quinquennale. In precedenza, erano previste entrambe le lauree: quella in chimica e quella in farmacia. Con questo provvedimento il nuovo corso di laurea viene equiparato alle due lauree e pertanto la situazione dei chimici viene equiparata a quella dei medici. Con altra norma viene stabilito di attribuire il grado di tenente a tutti i laureati che entrino per concorso. L'onorevole D'Alessio ha fatto cenno al ruolo speciale unico; con la stessa *ratio* che ha ispirato questo provvedimento riusciremo a coprire i

ruoli nei gradi superiori e a dare ai nuovi ufficiali la possibilità di arruolarsi nel servizio chimico.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo con il relatore.

D'ALESSIO. Mi dispiace che il relatore non abbia fatto attenzione alla documentazione inclusa nel documento di lavoro, che io trovo sempre più utile, tanto che se non l'avessimo a disposizione legiferebbero praticamente all'oscuro. Tale documentazione ci dice chiaramente che il reclutamento degli ufficiali dell'esercito, a norma della vigente legge n. 1414 del 1964, avviene, per quel che riguarda i servizi sanitario, di commissariato e veterinario, (cioè per tre servizi distinti), secondo un determinato procedimento che prescrive il possesso o del diploma di abilitazione susseguente alla laurea o della sola laurea. Pertanto tutti questi ufficiali vengono reclutati sulla stessa base di partenza.

BANDIERA, *Relatore*. C'è l'accademia.

D'ALESSIO. L'accademia non c'entra, onorevole Bandiera. Allo stato delle cose e fino a quando ci si limita a dire che per il reclutamento degli ufficiali chimici farmacisti non si deve più tener conto soltanto del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista bensì anche di quanto è stabilito alla lettera *b*), modificata, dell'articolo 1, tutto va bene nel senso che si adattano le fonti del reclutamento ai mutamenti intervenuti nella legislazione del paese circa il conseguimento dei titoli di studio. Dopo di che diciamo che di questi stessi ufficiali, i quali sono reclutati alla stessa maniera e sulla base degli stessi presupposti, coloro i quali sono destinati al servizio sanitario devono permanere due anni nel grado di tenente e vengono ammessi alla promozione a capitano al termine di tale periodo, mentre tutti gli altri devono aspettare quattro anni.

Dov'è, onorevoli colleghi la logica di tutto questo? La stessa logica, allora, deve valere anche per i medici e per i commissari perché anche costoro gestiscono le attività di sussistenza relativa alle forze armate. Personalmente sono favorevole all'introduzione del principio della professionalità; ritengo però che sarebbe un grave errore introdurlo per un servizio e negarlo a tutti gli altri servizi. Stiamo discutendo da sei mesi la questione degli assistenti di volo, i quali sono ufficiali e sottufficiali. Ebbene, questo personale deve essere inquadrato dal punto di vista gerarchico, del grado? Allora si devono subire le conseguenze note, perché vi sono sottufficiali che svolgono attività più qualificate, i quali in pratica comandano ufficiali professionalmente meno qualificati. Se si riconosce il principio della professionalità, si ha una gerarchia funzionale che potrà o meno corrispondere ad alcuni gradi gerarchici. Questo è il nodo da sciogliere. Vogliamo scioglierlo per i farmacisti? Facciamolo pure; ma prepariamoci a subire tutte le critiche di coloro i quali non saranno avvantaggiati dal provvedimento e prepariamoci ad andare verso una pressione selvaggia da parte di coloro i quali saranno colpiti da questo provvedimento.

Per questi motivi il gruppo comunista è favorevole ad una pausa di riflessione, perché mentre la prima parte delle modifiche proposte ci aveva convinto, in quanto con essa si adeguavano le basi di reclutamento alle innovazioni della legislazione, la seconda parte ci sembra vantaggi una categoria e svantaggi altre senza una ragione plausibile. Pertanto propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione per meditare con calma sulla materia oggetto dell'articolo 2.

CAIATI. Devo dire che in un primo momento mi sentivo disposto a recepire una parte delle osservazioni dell'onorevole D'Alessio; ma poi lo stesso onorevole D'Alessio ha aggravato il problema. Infatti, se poniamo la questione della professionalità dobbiamo rivedere tutte le altre questioni: in questo modo il problema si complica terribilmente. Certo è che non me la sen-

tirei di mettere sullo stesso piano i farmacisti e i medici per ovvie considerazioni di ordine professionale. In effetti, se ai medici è stato riconosciuto un certo vantaggio è perché obiettivamente è difficile trovare un medico, nelle nostre forze armate (tanto è vero che abbiamo vincolato i medici militari alla permanenza in servizio per un certo numero di anni), il quale resti impassibile davanti alla tentazione dei lauti guadagni dei suoi colleghi in abito civile, o di quelli che hanno una convenzione con gli ospedali militari. Tale problema è stato dibattuto più volte ed alla fine si è raggiunto un certo accordo e si è determinato un certo orientamento per quanto riguarda la carriera. Certo, il problema della professionalità per alcune categorie deve essere tenuto presente. Quello che deve essere fatto è, in ogni caso, l'accertamento di tale professionalità. Infatti non mi pare un buon criterio di valutazione quello di estendere la professionalità a tutti coloro i quali lavorino nello stesso ambiente, siano essi farmacisti o medici od appartenenti ad altre categorie. Ben altra deve essere la valutazione.

Pertanto propongo anch'io il rinvio del seguito della discussione ad un'altra seduta per consentire un ripensamento di questa materia.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Sacrario delle Bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano (2023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Sacrario delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano ».

Ricordo ai colleghi che già nelle precedenti sedute il gruppo comunista aveva

manifestato una posizione contraria alla istituzione di un nuovo ente di questo tipo. Chiedo, dunque, all'onorevole D'Alessio di chiarire ulteriormente la posizione del suo gruppo.

D'ALESSIO. Nell'insistere sulla posizione precedentemente assunta da parte del gruppo comunista, desidero riferire alla Commissione e al sottosegretario in merito ad una mia piccola e personale « indagine ». Mi sono recato al Vittoriano ed ho scoperto che presso di esso sono raccolte, depositate e custodite le bandiere cui si riferisce il disegno di legge in discussione. Inoltre esiste un ufficio che provvede non solo alla loro custodia, ma anche alla loro esposizione e valorizzazione, che si chiama Ufficio trattazione affari vari (denominato TAV) dipendente dal COMILITER di Roma.

Poiché, esiste già un ufficio che si occupa di queste bandiere, noi non possiamo non mantenere una obiezione di principio alla creazione di un ente che non ha alcuna coerenza con la linea generale adottata di ridurre il numero degli enti pubblici. Dal momento poi che un ufficio dell'Amministrazione militare che si occupa di tali bandiere già esiste, non vedo perché si debba crearne un altro.

Saremmo invece favorevoli ad un eventuale potenziamento dei compiti e dei fondi dell'ufficio in questione.

Il gruppo comunista, comunque, ha già predisposto alcuni emendamenti che presenterà al momento opportuno.

STEGAGNINI, *Relatore*. Il problema di fondo suscitato dall'opposizione comunista sta nel negare l'attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico al Sacratio delle bandiere, con la conseguenza di impedire le ricompense e le indennità ad essa legate.

Affidare al TAV del COMILITER di Roma la custodia delle bandiere significa diminuire il significato patriottico ed ideale che noi invece attraverso questo disegno di legge, vogliamo attribuire al Sacratio. Non si tratta dunque, lo ripeto, di creare un nuovo ente, perché in effetti esso già

esiste, ma solo di attribuirgli la personalità giuridica. A questo fine anche il nostro gruppo ha predisposto alcuni emendamenti.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo un breve rinvio della discussione in modo da poter verificare la possibilità di affidare i compiti previsti per il Sacratio delle bandiere al Museo del Risorgimento che ha sede, appunto, presso il Vittoriano. Inoltre, si potrà prendere in considerazione l'opportunità di ricorrere ad un decreto ministeriale.

CAZORA. Secondo il mio modesto parere, non è possibile ricorrere ad un decreto ministeriale per attribuire la personalità giuridica al Sacratio delle bandiere, perché lo si può fare solo attraverso una legge. Il punto più importante del problema sta, invece, nell'accertare che non si creino nuovi oneri per il bilancio pubblico. In questo caso non vi è alcun ulteriore onere perché il disegno di legge tende a creare solo un ente morale attraverso un riconoscimento giuridico.

CAIATI. A mio giudizio la questione è risolvibile, solo usando la parola « ente » senza alcun timore. Di essa si è fatto largo uso in questi ultimi tempi in merito alla soppressione degli « enti inutili ».

Per quanto riguarda il problema relativo alla gestione del nuovo ente, ritengo che la questione potrebbe essere risolta specificando nel testo in discussione che l'attività dell'ente deve essere assicurata attraverso l'impiego di personale in servizio presso il Ministero della difesa.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ribadisco la mia richiesta di un breve rinvio per verificare la possibilità di affidare all'esistente Museo del Risorgimento i compiti previsti per il Sacratio delle bandiere. Tale soluzione consentirebbe di dare adeguata sistemazione alle bandiere in questione il cui profondo significato simbolico rappresenta un patrimonio che il nostro paese deve adeguatamente conservare.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori (Approvato dal Senato) (2239).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori », già approvato dal Senato nella seduta del 1° giugno 1978.

Come la Commissione ricorda nel corso delle precedenti sedute era iniziato l'esame dell'articolo 1, successivamente rinviato in attesa del parere della V Commissione, che è pervenuto.

Il relatore, onorevole D'Alessio, ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1, che accoglie le indicazioni contenute nel parere della V Commissione:

« Per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, è complessivamente aumentata, a partire dall'anno finanziario 1981 di 7.635 milioni di lire, dei quali 700 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1978 e 2.750 milioni di lire relativi all'anno finanziario 1979.

Le quote annuali di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 sono determinate dalla legge finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(È approvato).

Il relatore, onorevole D'Alessio, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

La gestione del rifornimento idrico delle isole minori, demandata dalla legge 9 maggio 1950, n. 307 e dalla legge 19 maggio 1967, n. 378, al Ministero della sanità, in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, passa alle regioni interessate, fermi restando le attribuzioni ed i compiti di provvista e di rifornimento di acqua di competenza del Ministero della difesa.

Su questo articolo aggiuntivo, non vi sono obiezioni da parte della I Commissione.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-ter:

ART. 2-ter.

« Il ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina

il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilità dei mezzi della marina militare. Copia del predetto piano è trasmessa alle regioni e agli enti interessati.

Quando ricorrono particolari necessità le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall'articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378. In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla marina militare.

Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula, è trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, del tesoro e della marina mercantile.

Le convenzioni già stipulate a norma del predetto articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378 continuano ad avere validità sino alla loro scadenza ».

La V Commissione bilancio chiede che il terzo comma di tale articolo aggiuntivo venga sostituito con uno del seguente tenore: « Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula è trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanità e della marina mercantile ».

D'ALESSIO, *Relatore*. Ritengo di dover chiarire al rappresentante del Governo ed ai colleghi della Commissione che la proposta della V Commissione bilancio di sostituire il Ministero del tesoro con quello della sanità come destinatario, con gli altri due, della copia delle convenzioni stipulate dalle regioni con l'armatoria privata, presuppone una decisione di una certa delicatezza poiché, in forza delle leggi di trasferimento alle regioni delle competenze dello Stato, la competenza del Ministero della sanità nella gestione del servizio viene attribuita alle regioni e pertanto il Ministero della sanità, trovandosi privo di attribuzioni, non entrava più

nel rapporto riguardante il rifornimento idrico delle isole minori. D'altra parte il trasferimento della gestione alle regioni comporta che queste ultime si facciano carico, sia pure temporaneamente, della relativa spesa per poi esserne rimborsate dallo Stato, che è, in ultima analisi, l'ente che si fa carico del rifornimento idrico suddetto. In sostanza, il meccanismo attuale è il seguente: il Ministero della sanità ha la gestione, il Ministero della difesa ha il compito del trasporto, lo Stato retribuisce per la gestione il Ministero della sanità il quale provvede poi a trasferire al Ministero della difesa la quota parte di spesa concernente il trasporto. Essendo il Ministero della sanità tagliato fuori da questo rapporto, tale attività dovrebbe far carico sulle regioni. Pertanto se accettassimo la proposta della V Commissione bilancio stabiliremmo che le regioni non dovrebbero anticipare le somme necessarie per provvedere all'armatoria privata e che tale meccanismo resterebbe nelle mani dell'amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. In realtà non viene sottratta una competenza alle regioni; viene invece prevista la copertura finanziaria attraverso lo stanziamento già contenuto nel bilancio del Ministero della sanità. Pertanto ritengo che si possa accogliere la proposta di modifica avanzata dalla V Commissione bilancio anche in considerazione del fatto che, tutt'al più, nascerà una situazione di conflittualità tra le regioni ed il Ministero della sanità.

D'ALESSIO, *Relatore*. A questo punto non ho difficoltà per l'introduzione di tale modifica, e pertanto faccio mia la proposta di emendamento della V Commissione bilancio.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato, su proposta della V Commissione bi-

lancio, il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 2-ter:

Sostituire il terzo comma con il seguente: « Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula, è trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanità e della marina mercantile ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-ter con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-quater:

ART. 2-quater.

« Per la prima attuazione della presente legge, ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, il ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone una relazione sul funzionamento del servizio idrico delle isole minori, con particolare riferimento ai fabbisogni di ciascuna isola, alle capacità ricettive dei serbatoi per la raccolta dell'acqua in ciascun sorgitore, alla disponibilità e alla capacità delle proprie unità di rifornimento acqua. La relazione è presentata dal Governo che provvede a trasmetterla alle Camere.

Entro lo stesso termine, sentite le regioni interessate, il ministro della difesa redige inoltre il primo programma di rifornimento annuale ».

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sarebbe meglio sostituire le parole « presentata dal Governo » con le altre « presentata al Governo ».

D'ALESSIO, *Relatore*. In realtà la relazione è presentata dal ministro della difesa al Governo e poi trasmessa alle Camere.

PRESIDENTE. Sarebbe meglio dire che la relazione è presentata alle Camere.

D'ALESSIO, *Relatore*. Per l'appunto.

PRESIDENTE. Forse basterebbe il generico riferimento al Governo, poiché si tratta di quattro ministri e perché è il Governo che in effetti ha il rapporto con il Parlamento.

CAIATI. Io credo che sia meglio specificare che la relazione è presentata dal ministro della difesa in modo da sottolineare che essa interessa direttamente la nostra e non altre Commissioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Caiati ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 2-quater:

Al primo comma sostituire le parole: dal Governo, con le altre: dal ministro della difesa.

D'ALESSIO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-quater con la modifica testè apportata.

(È approvato).

L'onorevole D'Alessio ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo 2-quinquies:

ART. 2-quinquies.

Le spese occorrenti per la provvista e il trasporto di acqua di cui all'articolo 8 della legge 19 maggio 1967, n. 378 sono

iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il ministro del tesoro è autorizzato con propri decreti, ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio per il rimborso, agli enti locali interessati, di tutte le spese sostenute in ordine al comma precedente.

D'ALESSIO, *Relatore*. Poiché la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario su tale articolo aggiuntivo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

All'onere di lire 2.500 milioni derivante nel 1977 dall'attuazione del precedente articolo 2, primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole D'Alessio ha presentato il seguente emendamento, conforme al parere della V Commissione bilancio:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge relativo agli anni 1978 e 1979 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sul capitolo numero 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari 1978 e 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo approvato, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite » (*Approvato dal Senato*) (2150):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	16
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Bandiera, Baracetti, Bianchi Beretta Romana, Caiati, Cazora, Cerra, Corallo, Cravedi, D'Alessio, Garbi, Gava, Lo Bello, Matrone, Meucci, Milani Eliseo, Santuz, Savoldi, Stegagnini, Tassone, Tesi, Venegoni, Villa, Zamberletti, Zoppi.

Disegno di legge: « Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il

rifornimento idrico delle isole minori»
(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2239):

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	16
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Bandiera, Baracetti, Bianchi
Beretta Romana, Caiati, Cazora, Cerra,

Corallo, Cravedi, D'Alessio, Garbi, Gava,
Lo Bello, Matrone, Meucci, Milani Eliseo,
Santuz, Savoldi, Stegagnini, Tassone, Tesi,
Venegoni, Villa, Zamberletti, Zoppi.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO